

che le nazioni hanno nelle disposizioni legislative od amministrative costituito è fondato sul vero diritto, ma pur troppo talvolta, così esigendolo l'umana condizione, sulla necessità.

Io credo che, se si dovesse fare un altro prestito e se fossimo in migliori condizioni finanziarie, si potrebbe fare un prestito più morale di quello che venne contratto colle obbligazioni dello Stato; ma, dal momento che questo prestito è fatto, e che presenta un'alea, nulla si deve detrarre a questa contrattazione. Si deve lasciare in disponibilità di chi è proprietario di questo titolo di smerciare quella parte del suo titolo che è di sua incontestabile proprietà.

Quindi, legalmente parlando, non si può impedire la vendita dell'alea separata dalla vendita del capitale e dell'interesse.

VALERIO, relatore. Io credo che l'onorevole Notta non faccia una distinzione che è necessaria a chiarire la questione.

Qui non si tratta di vendere una parte di questa proprietà; si stacca bensì una porzione di questa proprietà per farne una vera lotteria, e si dice: se voi avrete quel dato numero voi guadagnerete 50 o 50 mila lire.

A me non piace il modo con cui viene fatta la contrattazione delle obbligazioni dello Stato, perchè contiene una specie di giuoco di sorte; ma, ad ogni modo, questa contrattazione ha un certo carattere di gravità, perocchè porta con sé inscindibile la parte che toccherebbe all'azzardo e la rende così di non grande importanza.

Quegli che piglia una di queste obbligazioni ha un capitale assicurato che gli frutta un interesse, e insieme con questo egli può avere ancora una speranza di guadagno.

Ma, se voi staccate questa sorte e la venete o ad un solo ovvero a venti, a trenta, a quaranta persone, ne fate una lotteria che deve essere colpita dalla legge, che infatti la punisce col primo paragrafo che abbiamo votato.

NOTTA. L'onorevole Valerio mi spiega un'operazione la quale è totalmente diversa da quella presupposta dagli onorevoli preopinanti.

VALERIO, relatore. È una operazione che si fa tutti i giorni...

NOTTA. Mi permetta: io credo che i preopinanti hanno voluto parlare di quell'operazione che si pratica giornalmente all'epoca delle estrazioni delle obbligazioni, per cui vi sono alcuni che promettono di vendere l'obbligazione A, B, C in un dato termine alla richiesta e mediante il pagamento del relativo valore ad un dato acquirente.

Si dice, per esempio: io cederò a voi, fra il termine di 20 giorni, l'obbligazione che porta il numero tale, mediante il pagamento della somma tale, che rappresenta l'importare dell'obbligazione. Con questa operazione non si fa alcuna lotteria. Il possessore dell'obbligazione dice soltanto: il mio titolo rappresenta tre cose: capitale, interesse, alea; tengo per me il capitale e l'interesse, e vendo a voi l'alea.

Egli dunque vende una parte di ciò che è annesso alla sua obbligazione, e questo non può essere proibito dalla legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni fatte dagli onorevoli deputati Agnès e Notta avrebbero un fondamento quando si trattasse di un accessorio che fosse di sua natura separabile dal principale, cioè quando i numeri vincenti potessero staccarsi dalla cedola vincitrice; allora, per effetto di questa separazione, quegli che comprasse separatamente il numero vincente acquisterebbe un'azione verso il Governo per farsi pagare il premio.

Ma il numero vincente non si può separare dalla cedola, perchè è la stessa cedola che vince. Quale è adunque l'operazione che si eseguisce fra quello che assume l'obbligazione di cedere la vincita e quello che compra? L'operazione che si fa non è altro che questa: il venditore si obbliga verso colui che acquista il numero a cedere a suo favore la somma assegnata per premio dal Governo; quindi il compratore di questo numero ha azione verso il detentore della cedola, e questi a sua volta ha azione verso il Governo.

Vedono dunque gli onorevoli Agnès e Notta che l'effetto di tale operazione viene a formare una specie di lotteria.

È vero che l'oggetto della lotteria consiste nell'azione che si avrebbe verso il Governo, ma il venditore del numero, assumendo egli in proprio l'obbligazione, viene egli stesso a costituire una lotteria a favore di quelli che comprano i biglietti. Egli di fatto si obbliga, pel caso che le cedole sieno vincenti, di rappresentare al compratore la somma vinta.

Ora, il contratto che segue tra il ritentore della cedola e quello che acquista la speranza di vincere è appunto una di quelle lotterie che questa legge vuole proscritte. E pertanto si faccia pure la vendita della cedola coll'accessorio, ma non si permetta che si possa ritenere il titolo e vendere l'accessorio.

Io credo adunque che sia precisamente nello spirito di questo progetto, ed anche consentaneo ai termini in cui trovai redatto, il volere che si intendano proibite così fatte vendite.

NOTTA. Senza abusare della sofferenza della Camera vorrei soggiungere che non posso acquietarmi a questi argomenti dell'onorevole guardasigilli, quantunque la sua opinione sia per me sempre autorevolissima. La teoria da lui espressa, se fosse vera nei termini generali in cui la esprime, colpirebbe non solo il punto in questione, ma ogni giuoco, qualsivoglia contratto di sorte.

Penso che, per apprezzare giustamente la presente questione, bisogna definir bene che cosa sia una lotteria; io non credo che esista lotteria ogni volta che vi è un contratto di sorte; quando un premio stesso è offerto, nell'evenienza di un dato caso, in guadagno a molte distinte persone, allora ammetto vi sia lotteria; non altrimenti, perchè allora precisamente vi esiste in tale operazione quel carattere di immoralità che si lamenta; difatti, in questo caso, con un solo premio di poche centinaia o migliaia di lire, e così con nessun corrispettivo e pericolo, si guadagnano con matematica certezza, senza fatica e rischio, centinaia di mila lire, e la immoralità cresce quanto più la probabilità di guadagnare si allontana, cioè quanto più dista la proporzione fra l'eventualità del guadagno e la somma sborsata dal giuocatore, o cresce il numero dei concorrenti; ma nella specie nostra non vi sono queste circostanze che rendono immorale la lotteria; vi è soltanto un contratto di sorte, per cui taluno si obbliga a vendermi un'obbligazione nel termine di un determinato numero di giorni, cioè, in altri termini, avverandosi il caso in cui una determinata obbligazione vinca il premio. Certamente questo contratto, in cui io mi pongo nel caso di diventare acquirente dell'obbligazione, non è una lotteria, non ha l'immoralità suddetta; la somma da me pagata è in corrispondenza coll'eventualità del premio, non è né più né meno che un vero contratto di sorte.

Se voi spingerete le cose sino a quel punto a cui vi può condurre una contraria teoria, credetelo, cadrete nell'assurdo, verrete ad eliminare dal commercio dei contratti che sono ammessi in ogni civile società, che sono, direi, non solo